



COMUNE DI CEGGIA

Ordinanza n. 2324 del 27-12-2017

Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO ANNO 2017-2018

IL SINDACO

Visto il verbale della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 13/10/2017 ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, tenutasi presso la Città Metropolitana di Venezia, riguardante l'individuazione delle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nell'autunno-inverno 2017-2018 ;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 20/12/2017 di recepimento dell'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano al fine di indirizzare i Comuni per l'applicazione delle misure temporanee ed omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto dell'inquinamento locale da PM10;

Preso atto che il Comune di Ceggia rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano";

Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nella seduta del 13 ottobre 2017, durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT 0508, che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM 10, quali Chioggia e San Donà;

Considerato che i Comuni esclusi dalla sopra riportata classificazione sono comunque soggetti all'attuazione di una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM 10, ovvero l'esercizio degli impianti termici e le combustioni all'aperto;

Tenuto conto di quanto sopra espresso, l'Amministrazione comunale, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana, definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM 10, limitate a provvedimenti di regolazione nell'utilizzo degli impianti termici per la climatizzazione invernale e di divieto di combustione all'aperto - così come esplicitato nell'ALLEGATO A alla delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20/12/2017 - come di seguito si riporta:

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI TERMICI:

- 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili ;
- 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
- riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi.

DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL'APERTO:

Divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell' art 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006.

Il divieto di accensione di fuochi all'aperto potrà essere derogato solo per i tradizionali falò dell' Epifania nei giorni 5 e 6 gennaio 2018.

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il D.P.R. 74/2013 e smi;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali ;

ORDINA

A tutta la cittadinanza di applicare, dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 15 aprile 2018, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale:

1. **Riduzione della temperatura ambiente** (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
 - 17° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici.
2. **Riduzione di 2 ore** del periodo massimo consentito dall'art.4 c.2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi: stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. **Divieto di combustione all'aperto**, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione dei tradizionali falò dell'Epifania (nei giorni 5 e 6 gennaio 2018).

AVVISA

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della

presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE

Che all'esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, il Comando di Polizia Locale,

il Dipartimento di Prevenzione della ULSS n.4 Veneto Orientale, nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini ed agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune ed anche attraverso gli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di Polizia Locale, A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia, alla ULSS n.4 Veneto Orientale, alla Prefettura di Venezia, alla Stazione dei Carabinieri di San Donà di Piave ed alla Città Metropolitana di Venezia.

La presente ordinanza è in vigore dalla data della sua pubblicazione e fino al 15.04.2018, salvo revoca.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR Veneto) entro 60 giorni o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo.

SINDACO
MARIN MIRKO